

IL DIRITTO DI ELETTORATO IN FAVORE DEGLI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI NON COMUNITARI: PROFILI COSTITUZIONALE E NORMATIVI

INTRODUZIONE

Nel corso dell'ultimo decennio, l'Italia è stata meta di un flusso migratorio di notevolissima intensità, che ha portato il nostro Paese, storicamente incline all'emigrazione, ad essere il quarto Paese dell'Unione europea quanto a numero di stranieri in esso soggiornanti.

Il rapido incremento della popolazione immigrata, residente a vario titolo nel nostro Paese, e la progressiva consapevolezza di quanto il fenomeno migratorio sia strutturale al nostro sistema, ha determinato l'instaurazione di un recente dibattito in merito alla opportunità di concedere o meno il diritto di voto in favore degli immigrati.

Il presente elaborato si ripropone di analizzare i profili costituzionali di tale diritto, al fine di individuarne l'esatto ambito di esercizio e, in particolare, la fonte attraverso la quale il diritto di elettorato attivo e passivo potrà essere normativamente previsto.

In via preliminare si intende precisare come ad oggi soltanto l'Olanda, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, l'Irlanda ed alcuni cantoni svizzeri hanno conferito il diritto di voto agli immigrati nelle elezioni comunali, sostituendo la residenza alla cittadinanza quale criterio per il riconoscimento dei diritti politici. Altre nazioni come la Gran Bretagna, il Portogallo, la Spagna e la Finlandia distinguono per nazionalità o richiedono condizioni di reciprocità con il Paese di origine dello straniero.

Nel nostro sistema giuridico, l'analisi deve necessariamente prendere le mosse dalla Carta Costituzionale, la quale prevede, all'articolo 3, che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, ecc. Un'interpretazione meramente letterale del testo costituzionale porterebbe inevitabilmente a concludere che tale diritto fondamentale, pilastro di ogni sistema democratico, sia garantito ai soli cittadini e non agli stranieri.

È tuttavia di palmare evidenza che la *voluntas legis* sia del tutto diversa: in realtà il principio di eguaglianza è riconosciuto ed esteso anche agli stranieri, posto che la nostra Costituzione, quando si riferisce ai cittadini, a volte lo fa utilizzando il termine in senso tecnico e restrittivo (ad es. l'articolo 52, che prevede il dovere di difesa della Patria, è certamente rivolto ai soli cittadini italiani), mentre in altri casi lo impiega come sinonimo di "persona" o di "soggetto giuridico" (oltre all'articolo 3, anche gli articoli 17 e 18, che

prevedono rispettivamente la libertà di riunione e di associazione, utilizzando per l'appunto il termine cittadini).

Tale interpretazione è stata peraltro suffragata da una importante pronuncia del Giudice delle Leggi¹ la quale, nel chiarire che il principio di eguaglianza si applica sia ai cittadini che agli stranieri, ha altresì evidenziato come si debba di volta in volta verificare se, quando la Costituzione utilizza il termine “cittadini”, intenda effettivamente riferirsi ai soli cittadini in senso proprio, limitando di fatto ad essi il riconoscimento di certi diritti o l'imposizione di taluni doveri, oppure abbia voluto destinare il contenuto delle sue disposizioni anche agli stranieri.

Una volta precisato il metodo di indagine cui converrà attenersi, è ora il caso di individuare quali articoli della Carta Costituzionale disciplinano la titolarità dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo ed in quale misura essi lo delimitano.

Pare fuor di dubbio che l'articolo 1 della Costituzione possa tornare utile alla nostra ricerca: la previsione secondo cui la sovranità appartiene al popolo determina la conseguenza dell'attribuzione ai soli cittadini italiani dei diritti politici, poiché la titolarità in capo ai singoli di tali diritti è immanente al concetto stesso di sovranità popolare.

Tra gli atti di esercizio della sovranità sono da annoverarsi gli atti di indirizzo politico generale riassunti nella formula generale dell'articolo 49 della Carta Costituzionale, laddove vengono qualificati come atti che determinano la politica nazionale. Ed è in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 49 della Costituzione, che risulta precluso agli stranieri l'esercizio del diritto di voto alle elezioni politiche nazionali.

Nondimeno il principio democratico o dell'autogoverno imporrebbe l'adeguamento del concetto di popolo alla realtà attuale dell'emigrazione nel nostro Paese, indubbiamente poco nota al Costituente all'epoca della stesura della Carta: in tal senso si auspica l'approvazione in tempi brevi di una legge di riforma in materia di cittadinanza, tale da facilitare la naturalizzazione degli stranieri lungoresidenti.

In verità, molti sostengono che l'articolo 48 della Costituzione, che disciplina il diritto di elettorato attivo e passivo, rappresenta la vera causa di esclusione di ogni possibilità di concessione di tale diritto in capo agli stranieri.

A ben vedere, infatti, la formula dell'articolo in questione, che qualifica come elettori tutti i cittadini, uomini e donne..., potrebbe indurre a ritenere, in virtù di una mera interpretazione letterale del testo, che si sia in presenza di una inequivocabile causa di limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo in favore dei soli cittadini italiani.

Tuttavia, così ragionando, si finirebbe con il tradire l'indirizzo seguito dalla Corte Costituzionale, determinatosi a partire dalla sentenza 15-23 Novembre 1967, n.120, che invita l'interprete a valutare di volta in volta se la Costituzione si riferisca nel suo dettato ai cittadini in senso tecnico oppure no, andando oltre la mera esegesi letterale del testo.

¹ Sentenza della Corte Costituzionale 15-23 Novembre 1967, n.120.

Ebbene: nel caso del diritto di voto, l'articolo 48 si limita ad affermare che i cittadini italiani sono elettori, ma non per questo tende ad escludere che il legislatore ordinario possa in qualche modo attribuire tale qualificazione anche ai non cittadini.

Infatti, da una norma attributiva di diritti non può trarsi una generale inibizione al riconoscimento del medesimo diritto a soggetti diversi da quelli contemplati espressamente: ecco allora che il contenuto dell'articolo 48 della Costituzione da limite negativo, volto a prescrivere un invalicabile divieto di espansione del corpo elettorale in favore di coloro che non possiedono lo *status* di cittadino, diviene limite positivo, nel senso di vedere suo tramite sì garantito ai cittadini il diritto fondamentale di voto, ma non per questo interdetto al legislatore il potere di estenderlo allo straniero.

La Corte Costituzionale ha finora escluso esplicitamente soltanto che gli stranieri godano di tutti quei diritti che sono intimamente connessi allo *status activae civitatis*, vale a dire i diritti politici costituzionali: ciò non pregiudica il godimento dei diritti politici legislativi, qualora il legislatore ordinario decida di ampliarne l'ambito di tutela anche in favore dei non cittadini.

Tale opzione apparirebbe comunque non percorribile, attesa l'appartenenza della sovranità, nei termini sopra descritti in merito al contenuto dell'articolo 1 della Costituzione, al popolo italiano.

È pur vero tuttavia che il limite, esistente in capo agli stranieri, all'esercizio di atti di sovranità, è stato superato dalla legge 18 Gennaio 1989, n. 9, che ha esteso l'eleggibilità a rappresentante italiano al Parlamento europeo ai cittadini degli altri Paesi membri della Unione europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive normative nazionali.

Certamente il voto per il parlamento europeo rappresenta un atto di sovranità, con evidenti riflessi nella politica nazionale, e la sua concessione a soggetti non di nazionalità italiana rappresenterebbe una violazione dell'articolo 1 della Carta Costituzionale. A tale osservazione si può facilmente replicare che l'articolo 10, comma 2, della Costituzione, impone al legislatore di disciplinare la condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali, di fatto sottraendo alla discrezionalità dell'azione amministrativa la disciplina della materia: posto che il riconoscimento dell'elettorato alle elezioni europee è previsto dai trattati di Maastricht e di Amsterdam, si deve concludere che la legge non ha fatto altro che regolare la condizione dello straniero comunitario in conformità al diritto internazionale.

Come si può constatare da diversi anni, in Italia gli stranieri cittadini di un Paese membro dell'Unione europea sono elettori ed eleggibili alle elezioni europee sulla base di norme di rango primario², senza che sia stata addotta alcuna osservazione derivante dalla necessità di revisione costituzionale. Ciò è stato possibile non tanto in ragione del notissimo principio per cui a seguito della ratifica dei Trattati comunitari e dell'Unione

² V. Decreto Legge 21 Febbraio 1994, n.128, in attuazione della Direttiva 93/0109/CE

L'Italia ha acconsentito a limitare la propria sovranità a condizione di reciprocità ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, quanto piuttosto perché trattandosi di norme concernenti gli stranieri, in virtù della riserva di legge prevista dall'articolo 10, comma 2, della Carta costituzionale, si è giustamente ritenuto sufficiente l'uso della fonte primaria.

ASPETTI TECNICI E POLITICI DELL'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI VOTO AGLI STRANIERI A COSTITUZIONE INVARIATA. DETERMINAZIONE DELLA FONTE E DELLA ISTITUZIONE COMPETENTE IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Una volta chiarita l'idoneità dell'utilizzo della legge ordinaria al fine di concedere il diritto di elettorato attivo e passivo in favore dei cittadini immigrati, occorre ora interrogarsi in merito alle ragioni che ne stanno ritardando *sine die* l'introduzione.

L'articolo 38 del D.D.L. che l'allora Governo guidato da Romano Prodi presentò in Parlamento per disciplinare il fenomeno migratorio e la condizione giuridica dello straniero³, venne stralciato per ragioni di opportunità politica dal complesso normativo e riproposto all'interno di un apposito disegno D.D.L. di revisione dell'articolo 48 della Carta Costituzionale⁴, mai preso in esame nel corso della precedente legislatura.

Il testo della norma accantonata conteneva un espresso richiamo alle disposizioni del capitolo C della parte I della Convenzione di Strasburgo del 5 Febbraio 1992, in materia di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, ratificata e resa esecutiva con legge 8 Marzo 1994, n.203, ma con esplicita riserva posta sul precitato capitolo C, laddove si prevede il voto amministrativo attivo e passivo in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti con un limite massimo di cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto.

Chi scrive è dell'opinione che il voto amministrativo comunale e provinciale non costituisce affatto un atto di esercizio della sovranità, diversamente dal voto parlamentare o regionale, laddove il suffragio tende ad investire i rappresentanti proclamati eletti dell'esercizio del potere legislativo, per sua natura intimamente connesso alla sovranità popolare.

Ma allora ben si poteva, venendo meno il vincolo costituito dall'articolo 1 della Costituzione, ed in applicazione degli articoli 10, comma 2, e 11 della Carta Costituzionale, procedere direttamente all'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano alla Convenzione di Strasburgo, rimuovendo con legge ordinaria la riserva posta

³ Legge 6 Marzo 1998, n.40, poi confluita nel D.L. vo 25 Luglio 1998, n.286.

⁴ A. C. n.4167, che mirava ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 48 della Costituzione, contenente il riconoscimento del diritto di voto allo straniero, ad eccezione del voto parlamentare e regionale.

alla ratifica del capitolo C della Convenzione in parola e conferendo il diritto di voto in forma attiva e passiva alle elezioni comunali in favore degli stranieri soggiornanti in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Analogamente a quanto avvenuto per le elezioni del Parlamento europeo, la disciplina del voto amministrativo comunale dei cittadini dei Paesi U.E. residenti in Italia, è stato introdotto con normazione ordinaria⁵, in attuazione delle previsioni del Trattato di Maastricht, senza procedere a qualsivoglia revisione costituzionale, ma con il solo limite, quanto al diritto di elettorato passivo, alla elezione alla carica di Sindaco ed all'assunzione dell'incarico di vice Sindaco.

È ora il caso di affrontare la delicata questione connessa alla individuazione della fonte normativa attraverso cui introdurre nell'ordinamento giuridico il diritto di voto amministrativo in favore dei cittadini immigrati.

Si è già visto, con riferimento alle consultazioni regionali, che l'esercizio della potestà legislativa attribuito a tale organo costituzionale, ora accentuato dalla riforma del titolo V della Costituzione, pregiudicherebbe, stante il vincolo rappresentato dall'articolo 1 della Costituzione e la qualificazione della funzione legislativa come un atto di esercizio della sovranità, l'estensione del diritto di voto in capo agli stranieri.

Né l'applicazione dell'articolo 122 della Costituzione, laddove si prevede un meccanismo di legislazione concorrente per la determinazione del sistema elettorale regionale e, pertanto, un vincolo ai principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, né tantomeno l'applicazione dell'articolo 123 della Costituzione, ove si delinea il contenuto dello Statuto regionale prevedendo in esso anche la determinazione della forma di governo, volendo accedere alla tesi che vi fa rientrare anche la composizione della comunità politica che la costituisce (ivi compresa la popolazione straniera), stante il limite del rispetto da parte dello statuto dei principi costituzionali, possono giovare a sostenere la tesi della ammissibilità della introduzione del diritto di voto in capo agli stranieri mediante legge o statuto regionale.

Sembrirebbe allora che soltanto la legge dello Stato possa disciplinare la materia, facendo uso delle competenze di cui agli articoli 122 della Costituzione, per le elezioni degli organi della regione (ma con il limite costituzionale di cui sopra, relativo alla sovranità popolare, che parrebbe tener fuori sempre e comunque gli stranieri) e 117, comma 2, lett. a) e p) della medesima Carta, per quanto concerne la determinazione della condizione giuridica dello straniero e la legislazione elettorale comunale e provinciale.

Ma è davvero indispensabile attendere il varo di una legge nazionale, ancorché ordinaria, per accordare il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni locali?

Uno spunto interessante a tale riguardo viene fornito dall'articolo 8 del D.L. vo 18 Agosto 2000, n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - le cui disposizioni prevedono varie forme di partecipazione popolare a livello comunale,

⁵ D.L. vo 12 Aprile 1996, n.197.

estese, per il tramite dell'articolo 4 del medesimo Testo Unico, anche a livello provinciale.

Il comma 5 dell'articolo 8 non manca di precisare come sia compito degli statuti comunali promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti: il richiamo espresso, nelle disposizioni di tale articolo, all'articolo 2, comma 4, del D.L. vo n.286/98 e alla Convenzione Europea, firmata a Strasburgo, sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, lascia prefigurare un'autonomia statutaria conferita dalla legge statale ai comuni, tale da consentire agli enti locali di qualificare i soggetti destinatari di tali forme di partecipazione.

Occorre ora identificare dette forme di partecipazione, valutandone l'eventuale estensione al diritto di voto a livello comunale.

Si ritiene che, in carenza di una legge ordinaria di rimozione della riserva alla ratifica del capitolo C della Convenzione di Strasburgo, difficilmente possa definirsi legittima la previsione statutaria che introduca il diritto di elettorato attivo e passivo in occasione delle consultazioni comunali. Ciò in ragione della succitata riserva di legge statale in materia elettorale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, per quanto concerne i comuni, le province e le città metropolitane.

Diversamente, la previsione di forme di partecipazione quali il referendum consultivo, promosso a livello locale, o la istituzione di organi consultivi di rappresentanza degli stranieri residenti, quali la consulta comunale degli stranieri o il consigliere comunale aggiunto, sono certamente da intendersi compatibili con il contenuto dell'articolo 8, comma 5, del Testo Unico degli enti locali.

Resta infine da affrontare il tema del diritto di voto alle elezioni circoscrizionali.

Trattasi di una questione che interessa i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti che, nell'esercizio della propria autonomia statutaria possono, e nel caso di popolazione superiore a centomila abitanti debbono, istituire tali ulteriori istituzioni di collegamento decentrato.

L'articolo 17 del Testo Unico sugli enti locali, nel riprendere il contenuto dell'articolo 8, puntualizza come gli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale rappresentano le esigenze delle popolazioni delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

A tal proposito si segnala l'importante parere reso dal Consiglio di Stato⁶, massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa nel nostro ordinamento, in occasione della risposta al quesito formulato dalla Regione Emilia Romagna⁷, concernente la

⁶ Parere Consiglio di Stato, II Sezione, 28 Luglio 2004, n.8007

⁷ La richiesta di parere ha avuto origine a seguito della sospensione temporanea dell'efficacia dell'articolo 50 dello Statuto del comune di Forlì, approvato con Delibera 09.04.2001 del Consiglio Comunale, laddove veniva prevista l'estensione dell'elettorato nelle circoscrizioni agli stranieri residenti nel suddetto comune. La sospensione è stata disposta in ragione del

ammissibilità dell'elettorato attivo e passivo nelle circoscrizioni comunali in favore degli stranieri extracomunitari residenti.

Il Supremo Organo, nel chiarire il significato del termine popolazione, non ha avuto dubbi nell'affermare come in esso debbano necessariamente comprendersi tutti i residenti, cittadini e non, e cioè anche gli stranieri che, per ragioni di lavoro, vivono stabilmente nel territorio comunale e sono pertanto pienamente legittimati, al pari dei cittadini, a far valere di fronte alle istituzioni le proprie particolari esigenze connesse con il loro radicamento nel territorio. La effettività di tale partecipazione è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare, quanto alle forme ed alle modalità elettorali di tali organismi.

Il rilievo riguardante la previsione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, laddove si riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione della legislazione elettorale e degli organi di governo e le funzioni fondamentali dei comuni, province e città metropolitane, costituisce invero un valido argomento a favore della legittimità della scelta dell'ente locale di introdurre per via statutaria il diritto di voto e di elettorato a livello circoscrizionale anche in favore degli stranieri residenti: è chiaro infatti che le circoscrizioni si pongono al di fuori della previsione di cui al sopra citato articolo 117, comma 2, lettera p) della Carta Costituzionale, posto che gli organi di governo dei comuni sono il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale e solo ad essi compete l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente locale, con poteri di rappresentanza, coordinamento ed indirizzo politico-amministrativo.

Viceversa, le modalità di composizione degli organi delle circoscrizioni, ivi compresa l'individuazione dei soggetti destinatari della capacità elettorale, possono ben rientrare nella competenza statutaria, nell'esercizio dell'autonomia sancita dall'articolo 114 della Costituzione, che non riconosce le circoscrizioni quali enti che concorrono a costituire la Repubblica; tale autonomia, a seguito delle modifiche introdotte al titolo V della Carta Costituzionale, ad opera della legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3, ha in realtà come unico parametro diretto soltanto le norme costituzionali ai sensi del precitato articolo 114, essendo stato abrogato l'articolo 128 il quale prevedeva che "le province e i comuni sono autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica".

LO SCENARIO ATTUALE

Nel solco del dibattito politico instauratosi in merito all'opportunità di concedere o meno il diritto di voto agli immigrati è approdato alla Camera dei Deputati, per il tramite

parere negativo del Ministero dell'Interno, interpellato a tale riguardo dal comune di Forlì in merito alla legittimità di tale opzione statutaria.

del gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale e su espressa indicazione dell'allora Vicepremier Gianfranco Fini, un D.D.L. costituzionale di modifica dell'articolo 48 della Costituzione⁸, essendosi ritenuto indispensabile mettere mano alla Carta Fondamentale al fine di accordare tale diritto anche ai non cittadini.

Detta iniziativa si sottopone a vari rilievi.

In primo luogo si attribuisce il voto allo straniero titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero illimitato di rinnovi, il quale sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni. Tuttavia nessuna norma di legge, né il Testo Unico Immigrazione, né tantomeno il disegno di legge in commento, si premurano di chiarire quali tipologie di permesso di soggiorno sono tali da permettere detto numero illimitato di rinnovi, con conseguente incertezza in merito alla identificazione degli aventi diritto.

In secondo luogo si richiede che lo straniero non risulti sottoposto a procedimento penale, con evidente elusione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva⁹ e con la possibilità di presentazione da parte di taluno di denunce-querelle in via strumentale, al solo fine di estromettere talaltro dalla competizione elettorale.

In terzo luogo si pretende che l'elettore straniero sia titolare di un reddito che consenta il mantenimento proprio e della propria famiglia. Una siffatta disposizione, tipica di un anacronistico suffragio censitario, finisce con il porsi in radicale ed insanabile contrasto con il divieto di ogni forma di discriminazione in ragione di motivi legati alla propria condizione personale e sociale previsto dall'articolo 3, comma 1, Costituzione e, ancor più, con il suffragio universale disciplinato dall'articolo 48 della Carta Fondamentale¹⁰. Il richiamo ad un requisito normativo il cui tenore è tipico delle forme di stato liberale, e non certo delle forme di Stato democratico sociale, rappresenta un'involuzione senza precedenti nel nostro ordinamento giuridico.

Più in generale, pensare che un diritto possa essere legato ad una dimensione di reddito o ad una dimensione prettamente lavorativa, o all'assenza di precedenti penali, introduce all'interno del sistema una distorsione, se non un vero e proprio strappo rispetto alla tradizione novecentesca del nostro Paese in materia di diritto di voto. Il diritto di elettorato attivo e passivo viene piegato in ragione di condizioni, perfino di circostanze, di carattere contingente e temporaneo, dalla cui presenza si fa dipendere o meno il suo esercizio. Si tratta di un principio giuridico inaccettabile, al di là degli effetti concreti che produce in termini di possibilità o meno di votare da parte degli stranieri.

A questo atteggiamento marcatamente restrittivo, mostrato dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene in Parlamento, fa da controaltare l'iniziativa di alcuni

⁸ Progetto di legge n.4197, di revisione dell'articolo 48 della Costituzione, presentato in Parlamento il 17 Ottobre 2003

⁹ Articolo 27, comma 2, Costituzione.

¹⁰ Con l'ulteriore paradosso che, a parità di reddito, chi ha più familiari a carico conserva minori possibilità di vedersi riconosciuto il diritto di voto rispetto a chi non si è ancora ricongiunto con i propri cari. Tutto ciò in palese contrasto con l'articolo 31 della Costituzione, che tende a favorire la formazione di famiglie numerose.

comuni italiani i quali hanno ritenuto di dover agire in via autonoma al fine di accordare ai cittadini immigrati residenti nel loro territorio il diritto di elettorato attivo e passivo in occasione delle consultazioni comunali e circoscrizionali.

Si tratta di scelte politiche, adottate attraverso delibere dei Consigli Comunali volte a modificare i rispettivi Statuti, che hanno individuato nell'ampia autonomia conferita all'ente locale dal nuovo testo dell'articolo 114 della Costituzione¹¹, il fondamento giuridico della opzione relativa alla estensione del diritto di voto ai cittadini immigrati provenienti da paesi extra U.E., anche in relazione al voto comunale, con ciò superando la riserva di legge statale ex articolo 117, comma 2, lettera p), posta in materia di legislazione elettorale.

In tal modo gli statuti comunali vengono sottoposti, quanto al loro contenuto, al solo limite del sindacato di legittimità costituzionale.

È significativo notare, tra i comuni che hanno intrapreso tale percorso di riforma statutaria, oltre a città importanti quali Genova e Venezia, anche territori dai quali molti nostri connazionali sono in passato emigrati per cercare pane e lavoro in terre lontane: e il caso del comune di Delia, in provincia di Caltanissetta, il primo in Italia ad avere avuto tale sensibilità nei confronti dei lavoratori migranti oggi residenti nel suo territorio.

Di fronte a tali iniziative il Governo Italiano si è mostrato apertamente contrario, ribadendo in una recente circolare¹² la assoluta necessità di procedere ad una revisione dell'articolo 48 della Costituzione, qualora le valutazioni e le scelte compiute in sede politica a livello nazionale, conducano alla opportunità di estendere il diritto di voto alle elezioni comunali e circoscrizionali anche in favore degli stranieri extra U.E. lungoresidenti.

CONCLUSIONI

Al di là delle suesposte considerazioni di carattere tecnico e giuridico, legate al varo di una normativa tendente ad introdurre il diritto di voto in favore degli stranieri, il fine che ci si è preposto nella redazione del presente studio è invero costituito dal desiderio di sollecitare nel lettore la consapevolezza di quanto tale diritto rappresenti un elemento di civiltà, in un percorso di integrazione con persone che stanno oggi garantendo la crescita demografica dei nostri territori, ringiovanendo il nostro Paese, e che risultano pienamente inserite nel nostro tessuto economico-sociale, grazie anche alla cultura della

¹¹ Articolo 114, comma 2, della Costituzione, così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n.3, che individua nei "Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione."

¹² Circolare Ministero dell'Interno 22 Gennaio 2004, n.4.

tolleranza, della solidarietà e dell'accoglienza che caratterizza larga parte delle nostre comunità locali.

Abbiamo chiesto a queste persone di rispettare le regole della collettività e di adempiere i doveri del vivere civile; a ciò dovrebbe corrispondere in uno stato di diritto l'attribuzione, in loro favore, di pieni diritti di cittadinanza: il primo e il più importante di tali diritti in una democrazia rappresentativa è certamente il diritto di voto.

NOTA DELL'AUTORE: per ulteriori approfondimenti si ritiene utile segnalare l'articolo di MASSIMO LUCIANI “*Il diritto di voto agli immigrati: profili costituzionali?*”, tratto dal sito www.minwelfare.it e l'articolo di PAOLO BONETTI “*Ammissione all'elettorato e acquisto dalla cittadinanza due vie dell'integrazione politica degli stranieri; profili costituzionali e prospettive legislative*”, tratto dal sito www.federalismi.it.